



TAR Toscana – Firenze – Sez. I; Sent. n. 2026 del 22.12.2011

ACCESSO ALLA DIRIGENZA MEDICA: ILLEGITTIMITÀ DELLA RIDUZIONE DEI POSTI MESSI A CONCORSO

omissis

FATTO E DIRITTO

Il dr. Lu. Mo., chirurgo in servizio presso la ASL di Prato, ha partecipato al concorso pubblico indetto da ESTAV Centro per la copertura di posti di Dirigente Medico (Chirurgo), di cui due inizialmente destinati all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi e, all'esito delle prove concorsuali, si è classificato al secondo posto. Tanto il primo classificato quanto il ricorrente avevano espresso, in sede di domanda di partecipazione alla procedura, preferenza per l'Azienda Careggi, sol che il dr. Mo. è stato poi contattato per l'assunzione dall'Azienda Sanitaria Fiorentina e non da Careggi, apprendendo quindi che nelle more della procedura, ma dopo che era già nota la graduatoria di concorso, l'Azienda Careggi aveva provveduto a ridurre i posti messi a concorso dagli originari due ad uno soltanto.

Con il ricorso introduttivo del giudizio il dr. Lu. Mo. impugna quindi la determinazione n. 478 del 4 agosto 2011 con la quale l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ha ridotto da due ad uno i posti a concorso, assieme agli atti ad essa correlati.

Nei confronti degli atti gravati il ricorrente articola le seguenti censure:

- la riduzione di posti messi a concorso per l'Azienda Careggi è avvenuta oltre il termine ultimo stabilito dalla regolamentazione applicabile in materia e derivante altresì dai principi di trasparenza dell'azione amministrativa;
- è mancata la comunicazione ai candidati della riduzione stessa;
- la determinazione di riduzione dei posti a concorso è viziata da palese difetto di motivazione;
- sono in via derivata illegittimi i provvedimenti con cui ESTAV Centro ha preso atto della riduzione di posti richiesta da Careggi;
- sono in via derivata illegittimi i provvedimenti conseguentemente assunti dall'Azienda Sanitaria Fiorentina.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, l'Azienda Sanitaria Fiorentina, l'ESTAV Centro.

Con decreto presidenziale n. 1802 del 2011 è stata accolta l'istanza di misura cautelare provvisoria avanzata dal ricorrente.

Dopo aver disposto attività istruttoria la causa è stata chiamata, per la decisione dell'incidente cautelare, alla camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 ed è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dato di ciò avviso alle parti.

Con il primo mezzo il dr. Mo. rileva che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi non poteva ridurre il numero dei posti messi a concorso nell'ambito della procedura unificata svolta da ESTAV Centro, come invece ha fatto con la gravata deliberazione n. 478 del 2011, per essere decorso il termine ultimo entro cui tale modifica poteva essere adottata senza violare le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa come peraltro esplicitate nella normativa regolamentare di ESTAV Centro.

La censura è fondata.

Il Regolamento ESTAV Centro sui concorsi (all. 11 di parte ricorrente) stabilisce, all'art. 3, che i singoli Enti del Servizio Sanitario Regionale fanno presente ad ESTAV le loro esigenze di personale al fine dell'avvio delle procedure concorsuali e fissa poi il termine ultimo entro cui possono comunicare l'intervenuta variazione delle loro esigenze (in aumento o riduzione) prevedendo che "ulteriore aggiornamento dei fabbisogni: sarà effettuato al momento della consegna della documentazione alla commissione esaminatrice".

Il Protocollo per l'applicazione del richiamato Regolamento (doc. 12 del ricorrente), all'art. 10, ribadisce che l'aggiornamento è effettuato al momento della consegna della documentazione alla Commissione esaminatrice e chiarisce che comunque quando è effettuata tale variazione non deve essere nota l'identità dei candidati idonei, che devono comunque essere avvisati dell'intervenuta variazione.

Nella specie questa normativa regolamentare è stata palesemente disattesa. Risulta dalla documentazione versata in atti che la Commissione esaminatrice aveva già predisposto la graduatoria del concorso de quo in data 7 marzo 2011 mentre la determinazione di variazione dei posti messi a concorso è stata assunta in data 8 agosto 2011, dunque ben



dopo la consegna della documentazione alla Commissione esaminatrice e soprattutto quando ormai i nominativi dei graduati erano già noti.

Con il terzo mezzo il ricorrente censura la determinazione amministrativa gravata per difetto di adeguata motivazione. La censura è fondata.

Il provvedimento impugnato non offre adeguata giustificazione delle ragioni che sono alla base della scelta di ridurre il numero dei posti messi a concorso, limitandosi ad affermazioni alquanto generiche sul complessivo riassetto organizzativo delle chirurgie, non ulteriormente esplicitate neppure in sede di acquisizioni istruttorie.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto con annullamento degli atti gravati. L'accoglimento della domanda di annullamento, cui l'Amministrazione dovrà conformarsi in sede esecutiva, assorbe ogni altra pretesa di tipo risarcitorio avanzata in ricorso.

La particolarità della fattispecie giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 DIC. 2011.